

Codice A1703B

D.D. 25 maggio 2020, n. 314

**D.M. 22 gennaio 2018, D. lgs 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i. Organismo nocivo *Popillia japonica*. Interventi, ai sensi del decreto 22 gennaio 2014, punto A.5.6, nelle aree a rischio di diffusione passiva ricadenti nelle zone infestate delimitate con la Determinazione dirigenziale n. 1034 del 12 novembre 2019.**



**ATTO N. DD-A17 314**

**DEL 25/05/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

**A1703B - Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici**

**OGGETTO:** D.M. 22 gennaio 2018, D. lgs 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i. Organismo nocivo *Popillia japonica*. Interventi, ai sensi del decreto 22 gennaio 2014, punto A.5.6, nelle aree a rischio di diffusione passiva ricadenti nelle zone infestate delimitate con la Determinazione dirigenziale n. 1034 del 12 novembre 2019.

Premesso che:

il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 22 gennaio 2018 “Misure d'emergenza per impedire la diffusione di *Popillia japonica* Newman nel territorio della Repubblica italiana” prevede misure specifiche per l'organismo nocivo *Popillia japonica*;

il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 prevede le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;

il Regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione del 1 agosto 2019 che integra il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce l'elenco degli organismi nocivi prioritari per l'Unione Europea: vi sono 20 organismi nocivi, per i quali il potenziale impatto economico, ambientale o sociale è considerato più grave rispetto ad altri organismi nocivi da quarantena sul territorio dell'Unione; nell'elenco è presente *Popillia japonica*;

la D.D. 12 novembre 2019, n. 1034 “Aggiornamento delle aree delimitate per la presenza di *Popillia japonica* Newman in Piemonte” ha aggiornato l'elenco dei comuni ricadenti in zona focolaio;

il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2002/89/CE (che modifica la Direttiva 2000/29/CE) concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali” definisce, tra l'altro,

le competenze del Servizio Fitosanitario centrale e dei Servizi Fitosanitari regionali;

inoltre, in particolare:

- l'art. 50 comma 1 demanda ai Servizi fitosanitari regionali:
  - lettera g) la prescrizione, sul territorio di propria competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché dei materiali di imballaggio, recipienti o quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali, in applicazione delle normative vigenti;
  - lettera h) il controllo o la vigilanza sull'applicazione dei provvedimenti di lotta obbligatoria;
  - lettera i) l'istituzione di zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e la prescrizione per tali zone di tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi, compreso il divieto di messa a dimora e l'estirpazione delle piante ospiti di detti organismi;
  - lettera l) la messa a punto, la definizione e la divulgazione di strategie di profilassi e di difesa fitosanitaria;

La Deliberazione della Giunta Regionale (D.G.R.) n. 38-2271 del 27 febbraio 2006 affida alla Direzione 12 (ora Direzione A17) – Settore Fitosanitario regionale i compiti attribuiti dal D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214 ai Servizi Fitosanitari regionali.

La Giunta regionale con atto deliberativo n. 11-1409 del 11/05/2015 “Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i. Modificazione all'allegato 1 del provvedimento organizzativo approvato con D.G.R. n. 20-318 del 15 settembre 2014”, ha approvato nella declaratoria delle attribuzioni del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici, nel rispetto dell'indirizzo della Direzione Agricoltura ed in conformità con gli obiettivi fissati dagli Organi di Governo, lo svolgimento delle attività in materia di attuazione della normativa fitosanitaria nazionale e comunitaria, coordinamento ed interventi in applicazione di misure di emergenza e lotte obbligatorie contro organismi nocivi, diagnostica fitopatologica di supporto alla vigilanza ed ai controlli fitosanitari, supporto tecnico-scientifico per l'attuazione di programmi di produzione integrata e di agricoltura ecocompatibile, ricerche e sperimentazioni fitosanitarie.

Considerato che gli adulti dell'insetto *Popillia japonica* Newman (*Coleoptera: Rutelidae*) attaccano molte specie vegetali, sia coltivate che spontanee e che le larve, che si sviluppano nel terreno, sono invece particolarmente dannose per i manti erbosi e i pascoli; inoltre, gli adulti dell'insetto volano da giugno a settembre e ovidepongono nel terreno dove le larve restano fino alla stagione successiva e i siti di ovideposizione privilegiata sono i prati pascoli irrigui e i prati in genere.

Dato atto che:

la D.D. 344 del 18 maggio 2016 “D. lgs 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i. Organismo nocivo *Popillia japonica*. Definizione delle prescrizioni per le aree a rischio di diffusione passiva ricadenti nelle zone infestate delimitate con la Determinazione dirigenziale n. 815 del 02/02/2016” ha definito la “Procedura per l'individuazione e la categorizzazione dei siti che rappresentano un rischio per la diffusione passiva di *Popillia japonica*”;

il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 22 gennaio 2018 “Misure d'emergenza per impedire la diffusione di *Popillia japonica* Newman nel territorio della Repubblica italiana” prevede nell'art. 4 “Aree a rischio” che i Servizi fitosanitari regionali individuano nella zona infestata i siti considerati a rischio per il potenziale trasporto passivo di *Popillia japonica*,

quali: aeroporti, porti, parcheggi e centri di logistica e dispongono adeguati piani di gestione fitosanitaria e applichino specifiche misure tra cui l'eliminazione della vegetazione su cui possono alimentarsi gli adulti, mediante operazioni di sfalcio, diserbo e trinciatura e l'esecuzione di idonei trattamenti insetticidi.

Il Settore Fitosanitario e Servizi tecnico scientifici della Regione Piemonte ha incaricato con la D.D. 1164 del 18 dicembre 2019 l'I.P.L.A. S.p.A. (Istituto per le piante da legno e l'ambiente) di effettuare nella zona infestata le attività di monitoraggio dei siti di diffusione passiva e qualora necessario di provvedere a effettuare, previa comunicazione al Comune:

- interventi di sfalcio e/o trinciatura delle specie vegetali maggiormente in grado di attrarre l'insetto, anche mediante affidamento di specifici incarichi a ditte specializzate;
- in caso di ritrovamento dell'insetto, l'esecuzione nelle ore notturne di trattamenti insetticidi sugli adulti con piretroidi.

il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" disciplina l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e all'art. 15 comma 7, prevede che in caso di rinvenimento di organismi nocivi da quarantena durante l'attività di monitoraggio svolta sul territorio dai Servizi Fitosanitari regionali, può essere ammesso l'uso di prodotti fitosanitari anche nelle aree di cui al comma 2, lettera a) (aree utilizzate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili, come definiti all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e, in ogni caso, i parchi, i giardini, i campi sportivi e le aree ricreative, i cortili e le aree verdi all'interno dei plessi scolastici, le aree gioco per bambini e le aree adiacenti alle strutture sanitarie) dandone preventivamente informazione all'ente gestore dell'area;

il decreto 22 gennaio 2014 "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»" prevede al punto A.5.6 "Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili" l'obbligo da parte delle autorità locali di avvisare la popolazione attraverso l'apposizione di cartelli che indicano, tra l'altro, la sostanza attiva utilizzata, la data del trattamento e la durata del divieto di accesso all'area trattata. La durata del divieto di accesso non deve essere inferiore al tempo di rientro eventualmente indicato nell'etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati e, ove non presente, nelle aree frequentate dai gruppi vulnerabili non può essere inferiore a 48 ore. Nelle aree interessate non possono essere utilizzati prodotti fitosanitari che abbiano tempi di rientro superiori a 48 ore. Nelle medesime aree si dovrà evitare l'accesso provvedendo ad un'adeguata e visibile segnalazione e, in relazione alla specifica situazione, ad un'eventuale delimitazione delle stesse. Ove possibile, i trattamenti devono essere effettuati in orari in cui è ridotto al minimo il disagio per le persone. Fatto salvo quanto previsto in applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, successive modificazioni ed integrazioni, e dei decreti ministeriali che disciplinano la lotta obbligatoria, le regioni e le province autonome possono autorizzare trattamenti fitosanitari mirati, al fine di impedire l'introduzione e la diffusione degli organismi da quarantena.

Preso atto che qualora si verifichi la necessità di effettuare trattamenti insetticidi sugli adulti con piretroidi, l'I.P.L.A. S.p.A. provvederà a darne immediata comunicazione al Comune;

Considerata la necessità che i Comuni ricadenti nella zona infestata per *Popillia japonica*, provvedano tempestivamente, a seguito della comunicazione di I.P.L.A. S.p.A., ad adottare e diffondere specifica ordinanza contingibile e urgente di chiusura dei siti a rischio, al fine di eseguire nelle ore notturne trattamenti insetticidi sugli adulti con piretroidi.

Dato atto che l'I.P.L.A. S.p.A. provvederà a chiudere al pubblico le aree oggetto di trattamento con nastro segnaletico bianco e rosso, apponendo la necessaria cartellonistica informativa, e la chiusura dovrà essere garantita sia durante la realizzazione del trattamento sia per le 48 ore successive al medesimo;

Vista la D.G.R. n. 10-396 del 18 ottobre 2019 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908".

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

Ritenuto che il presente provvedimento non sia soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013.

Tutto ciò premesso,

#### **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli articoli 17 e 18 della l.r. 23/2008;
- visto gli articoli 4 e 17 del d.lgs n.165/2001 e s.m.i.;
- attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016;

#### **DETERMINA**

- di dare atto che il Regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione del 1 agosto 2019 ha inserito *Popillia japonica* nell'elenco dei 20 organismi nocivi prioritari per l'Unione Europea per i quali il potenziale impatto economico, ambientale o sociale è considerato più grave rispetto ad altri organismi nocivi da quarantena sul territorio dell'Unione;
- di richiamare quanto disposto dal decreto 22 gennaio 2014, punto A.5.6 e prendere atto che i Comuni ricadenti nella zona infestata per *Popillia japonica*, provvedano tempestivamente, a seguito della comunicazione di I.P.L.A. S.p.A., ad adottare e diffondere specifica ordinanza contingibile e urgente di chiusura dei siti a rischio, al fine di eseguire nelle ore notturne trattamenti insetticidi sugli adulti con piretroidi.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata on line nella sezione dedicata a *Popillia japonica* alla pagina:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-fitosanitari-pan/lotte-obbligatorie-coleottero-scarabeide-giappone-popillia-japonica-newman>

Il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi d. lgs. 33/2013.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010.

LA DIRIGENTE  
(A1703B - Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici)  
Firmato digitalmente da Luisa Ricci